COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE		PAG.
Congedo:	'AG. 164	DE MARZI FERNANDO ed altri: Tenuta dei documenti assicurativi di lavoro e adem- pimenti contributivi per conto degli iscritti alle Associazioni sindacali che
Comunicazioni del Presidente: Presidente	164	raggruppano artigiani e piccoli impren- ditori (865);
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Averardi: Deroga alla norma di cui al- l'articolo 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai del- l'industria (<i>Approvato dalla X Com-</i> missione permanente del Senato) (1454)		1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'atti- vità di consulente in materia di lavoro previdenza e assistenza sociale (1017);
PRESIDENTE	167	Mazzoni ed altri: Deroga al disposto del- l'articolo 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ago- sto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'at- tività di consulente in materia di la- voro, previdenza e assistenza sociale (1202)
Borra	165 166 166	PRESIDENTE 168, 172, 173, 174, 175, 176 178, 179, 180, 181, 182, 184 185, 188, 189
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Russo Spena, Relatore 168, 172, 174, 175 176, 177, 178, 181, 184, 189 Cruciani 171, 177, 178, 181, 184
Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro (1086);		Brandi
Brandi e Quaranta: Ordinamento della professione di consulente del lavoro (691);		MAZZONI 173, 174, 175, 176, 179, 181 MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 174, 175, 176
CERAVOLO ed altri: Deroga alle disposizioni sulla tenuta dei registri di lavoro per quanto riguarda le piccole e medie. aziende (208);		178, 179, 180, 181, 182, 184 185, 188, 189 QUINTIERI 175, 178, 179, 181 BIANCHI FORTUNATO 175, 180 VENTUROLI
Lucchesi: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro, e alle dispo-		DE MARZI FERNANDO
sizioni sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza (579):		Votazione segreta: PRESIDENTE

La seduta comincia alle 9,35.

SULOTTO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sabatini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Brandi interviene senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 691, oggi all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme in materia di assegni familiari e di
integrazione guadagni degli operai dell'industria (Approvato dalla X Commissione
permanente del Senato) (1454); e delle
proposte di legge di iniziativa dei deputati
Alesi: Modifiche al testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n. 797, e modificato con
legge 17 ottobre 1961, n. 1038 (958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1454: « Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 giugno 1964, e, delle proposte di legge, d'iniziativa del deputato Alesi Massimo n. 958: « Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038 ».

Nella seduta di ieri sono stati esaminati ed approvati i vari articoli del disegno di legge n. 1454, rinviando ad oggi le dichiarazioni di voto.

Prima di dare la parola ai colleghi iscritti a parlare per dichiarazione di voto, sentiamo l'onorevole Roberti, il quale ha chiesto la parola per mozione d'ordine.

ROBERTI. Signor Presidente! Ho chiesto la parola per formulare un rilievo; non già per chiedere la sospensione di questa seduta, ma formulare un preciso rilievo da trasmettere alla Presidenza della Camera. Debbo formalmente far presente, cioè, come durante l'attuale discussione dei bilanci in Assemblea si insista nel tenere contemporaneamente se-

dute di commissioni in sede deliberante. E, questo, per discussioni parlamentari molto impegnative, come quella svoltasi ieri in questa sede in materia di assegni familiari, e quindi per le relative votazioni a scrutinio segreto, come quella che avrà luogo qui stamane.

Ciò è contrario allo spirito e alla lettera del Regolamento della Camera e alla prassi parlamentare. Non solo, ma è contrario alla stessa funzione dell'Assemblea parlamentare, al fine che si propone l'attività del Parlamento, e cioè quello di dare a tutti i parlamentari eguale diritto e possibilità di partecipazione a tutti i dibattiti, a tutte le decisioni.

Pertanto, io debbo protestare formalmente contro questo modo di procedere. Nella giornata di ieri si è discusso, in sede di esame del bilancio dello Stato, proprio dei problemi del lavoro, dei problemi della programmazione in relazione agli interessi dei lavoratori. I deputati componenti la Commissione Lavoro non hanno potuto partecipare a questa discussione avanti all'Assemblea perché impegnati, appunto, nel non meno interessante ed impegnativo dibattito in corso in sede di Commissione, in seduta deliberante, sulle norme relative agli assegni familiari.

Quindi, sollevo una formale protesta a questo proposito e le chiedo, signor Presidente, di voler far presente alla Presidenza della Camera che le Commissioni parlamentari non possono riunirsi in sede legislativa quando sono aperti i lavori di Assemblea, quanto meno durante la discussione sui bilanci, che riguardano tutti i deputati, per il modo in cui, questa volta, si svolge il dibattito sul bilancio dello Stato. Fino all'anno scorso, infatti, i bilanci dei vari dicasteri venivano presentati mediante disegni di legge particolari e, quindi, settorialmente, per cui i deputati potevano in qualche modo alternarsi e regolarsi. Potevano i deputati componenti una determinata Commissione svolgere la loro attività mentre si svolgeva la discussione in Assemblea su bilanci non riguardanti il loro settore. Questa volta, invece, viene concentrata in pochi giorni tutta l'attività e l'azione di critica al Governo e, specialmente l'opposizione, viene privata così di un suo preciso diritto.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Roberti che col suo intervento egli, pur sollevando una questione che ha un fondamento soprattutto di carattere pratico, in quanto sarebbe stato di gradimento, evidentemente, per tutti noi ieri partecipare ai lavori dell'As-

semblea, non ne fa tuttavia – se non ho male interpretato il suo pensiero – una questione formale che ci impedisca stamane di proseguire nei nostri lavori in sede di Commissione Bilancio.

Comunque, mi rendo conto di questa situazione e farò presente all'onorevole Presidente della Camera questa protesta, pregandolo di voler valutare la possibilità, in questo periodo, di non far coincidere le riunioni delle Commissioni permanenti con le sedute in Assemblea, atteso il dibattito che si svolge attualmente in tale sede.

ROBERTI. Mi riservo, ovviamente, di sollevare, per tutte le altre sedute di Commissione in sede deliberante, la eccezione formale!

PRESIDENTE. L'onorevole Roberti conosce meglio di me la condizione in cui si trova il programma dei lavori parlamentari; e mentre io mi riservo di sottolineare la circostanza da lui fatta presente, alla Presidenza della Camera, prego nello stesso tempo l'onorevole Roberti di voler collaborare a trovare una soluzione che consenta di risolvere i problemi, che abbiamo all'ordine del giorno della Commissione.

Dando atto di questa eccezione sollevata dall'onorevole Roberti, possiamo senz'altro dare inizio alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge n. 1454.

SULOTTO. Il nostro gruppo approverà questo disegno di legge anche se in esso sono contenuti degli aspetti piuttosto gravi e preoccupanti, come ad esempio il rinvio nell'applicazione degli aumenti degli assegni familiari, come pure la utilizzazione dei fondi per gli assegni familiari ad altre destinazioni, il che noi speriamo non costituisca precedente; preannunciamo, comunque, che ci batteremo affinché i fondi destinati, ad esempio per quanto riguarda le pensioni, siano devoluti conformemente a quanto stabilito nella legge istitutiva.

Malgrado questi gravi aspetti, noi voteremo a favore di questa legge soprattutto in relazione all'interpretazione che noi diamo, insieme alle nostre organizzazioni, al collegamento – che nel corso del dibattito è emerso – che ci deve essere o dovrà esserci tra questo disegno di legge e la riforma di tutto il sistema pensionistico italiano.

Purtroppo dobbiamo rilevare, per quanto attiene a questo aspetto, che le dichiarazioni del Ministro, onorevole Bosco, sono state piuttosto preoccupanti al riguardo. Esiste una certa contraddizione che noi cercheremo di chiarire non soltanto nel corso del dibattito

che si sta svolgendo in questo momento in Assemblea per quanto riguarda il problema del bilancio semestrale, ma anche attraverso le azioni che noi intendiamo condurre nel Paese proprio in relazione all'interpretazione dell'accordo che è stato sottoscritto da parte delle associazioni sindacali con il Ministro del lavoro in relazione al disegno di legge sugli assegni familiari, per una soluzione definitiva, organica, del problema delle pensioni.

L'onorevole Bosco ieri ha ritenuto opportuno di rispondere ad un nostro ordine del giorno che per questioni procedurali non ha potuto essere posto in votazione; ed attraverso queste dichiarazioni noi abbiamo appreso che le giacenze attive del Fondo pensioni, che si aggirano, che dovrebbero aggirarsi, almeno alla fine dell'anno in corso, intorno ai mille miliardi, in realtà, pur esistendo sulla carta, non sussisterebbero dal punto di vista della disponibilità finanziaria – secondo quanto affermato dal Ministro Bosco – in quanto 600 miliardi circa sono stati destinati diversamente.

Ora, ripeto, le dichiarazioni dell'onorevole Bosco contrastano con l'impostazione che noiabbiamo dato all'accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, cioè con l'impostazione che noi riteniamo debba avere l'accordo, per risolvere i molti problemi delle pensioni. A questo proposito vi è un problema immediato che è quello di adeguare ed aumentare sostanzialmente i minimi delle pensioni della Previdenza sociale, e di adeguare almeno, attraverso un aumento congruo, tutte le altre pensioni; e questo in considerazione del bassissimo livello pensionistico italiano che in questi ultimi due anni è stata sottoposto ad una drastica riduzione attraverso l'aumento del costo della vita; e contemporaneamente c'è il problema di finanziare la riforma di tutto il sistema previdenziale.

Ora noi pensiamo, che il problema delle pensioni, debba essere visto e regolato attraverso due azioni ben distinte, anche se collegate: ci deve essere una erogazione immediata una tantum per andare incontro alle esigenze presenti, indilazionabili dei 4 milioni e più pensionati italiani, e, inoltre, ci deve essere un'azione più dilazionata nel tempo, ma che deve essere la più ravvicinata possibile per assicurare un certo adeguamento delle pensioni; dobbiamo quindi, al termine 1º luglio 1965, sostituire un termine più ravvicinato, possibilmente entro l'anno in corso.

Ma non possiamo, comunque, prendere in considerazione la tesi che ha sostenuto l'ono-

revole Bosco quando ci dice: « Io non posso, come Ministro, prendere in considerazione una erogazione immediata, fin quando non si sarà accertato quanto verrà a costare la riforma previdenziale ». Il che fa pensare che noi, di fatto, dovremmo dire ai pensionati italiani di aspettare ancora un anno prima che le pensioni siano aumentate.

Questa è la nostra riserva maggiore che formuliamo, e, anche l'onorevole Lama ha sostenuto, appunto, questa tesi davanti all'Assemblea. Continueremo il dibattito in tutte le forme che il Regolamento ci consente, in Assemblea e in Commissione, ma soprattutto stabiliremo dei contatti con i lavoratori affinché, ripeto, lo spirito che ha animato la C.G.I.L. nel momento in cui ha sottoscritto l'accordo con il Governo, sia tutelato.

BORRA. Il nostro gruppo darà parere favorevole al provvedimento approvando questo disegno di legge. Noi ci rendiamo conto che esso ha richiesto una responsabile presenza dei sindacati, che vorrei sottolineare e che, indubbiamente, è stata data nell'interesse generale dell'economia e, quindi, dei lavoratori che sono interessati al suo buon andamento. E l'atteggiamento dei sindacati dei lavoratori è particolarmente interessante in questo momento, perché, proprio ora che si parla tanto di sfiducia, mi sembra che i sindacati abbiano dato dimostrazione di fiducia all'impostazione governativa.

Vorrei, però, rilevare l'aspetto positivo della parte del disegno di legge che riguarda la Cassa di integrazione, che interessa soprattutto le zone industriali che avvertono oggi in particolare le conseguenze di una recessione. E, non è soltanto nell'interesse dei lavoratori di quelle zone, ma, se consideriamo gli immigrati in quelle zone, nell'interesse generale.

, Con l'approvazione di questo disegno di legge, rimangono aperti due problemi: massimali di retribuzione e pensioni.

Abbiamo preso nota delle dichiarazioni del Ministro. Circa l'impegno per il massimale, vorrei ripetere qui quanto ho già detto ieri, e cioè che per eliminare questo ultimo si tenga conto della perequazione del carico fiscale fra aziende grandi e piccole, ma, soprattutto si tenga conto della necessità di favorire l'adeguamento dei bassi agli alti salari; per il problema delle pensioni, prendiamo atto, dicevo, delle dichiarazioni del Ministro. E, noi siamo dell'opinione che quanto è stato detto durante la polemica sorta nella discussione di questo provvedimento, vuole

essere un rinnovo di impegno al Governo di fare in modo che anche questo problema, nel quadro della riforma generale della Previdenza sociale, abbia la richiesta priorità.

SERVADEI. Il Gruppo socialista vota a favore di questo disegno di legge concernente « Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria », tanto decisamente contrastato dalla destra missina, non soltanto perché tali norme migliorano la misura degli assegni e creano le condizioni per una più organica e moderna regolamentazione dei massimali contributivi, attraverso le quali si deve giungere effettivamente ad un'equiparazione maggiore degli sforzi sostenuti dalle aziende in questo campo, e perché rivitalizzano nell'attuale momento congiunturale, l'importante istituto della integrazione salariale per gli operai della industria - e, questa è importante perché si creano per molti lavoratori possibilità di mantener vivo un rapporto di dipendenza e anche, per molte aziende, di procedere a quel processo di rinnovamento resosi necessario, senza ricorrere al tristissimo mezzo del licenziamento -, ma per due ragioni fondamentali: 1) l'accordo Governo-sindacati, che è alla base del disegno di legge, comporta un immediato, reciproco impegno per risolvere, su più moderne e adeguate fondamenta, il sistema pensionistico della Previdenza sociale, togliendo milioni di vecchi lavoratori in quiescenza da uno stato di mortificazione in cui sono tenuti rispetto ad altre categorie di pensionati. L'accordo Governo-sindacati porta indicate delle date. Rispetto alle stesse, i socialisti formulano un vivo auspicio e impegno perché soluzioni anche settoriali, quali l'aumento dei minimi, dalle attuali 12-15 mila lire mensili, si abbia senza attendere le scadenze massime indicate nell'accordo; 2) tutta la materia regolata dall'importante disegno di legge è il frutto di impegnative discussioni e di accordi fra il Governo e i sindacati. I socialisti, sottolineano qui lo sforzo responsabile delle organizzazioni dei lavoratori e la dimostrata loro capacità di giungere a scelte globali. Sottolineano altresì la sensibilità del Governo di centro-sinistra nell'aver associati allo studio e alla soluzione del problema i sindacati.

Sono cose nuove, indice di un clima nuovo che va mantenuto e rafforzato nel momento in cui la programmazione con le relative scelte che toccheranno assai da vicino gli interessi immediati e di prospettiva della classe lavoratrice italiana, è alle porte.

È il metodo che si addice al Governo della Repubblica fondata sul lavoro, e ai sindacati che assolvono a un ruolo moderno in cui gli interessi dei lavoratori concidono con quelli generali della democrazia e della collettività nazionale!

ROBERTI. I rappresentanti del Movimento sociale italiano, coerentemente alla battaglia sostenuta sia in sede di trattative governative, sia in sede di pregiudiziale, sia durante la discussione, voteranno contro il presente disegno di legge.

Noi dobbiamo sottolineare alla Commissione la gravità di questo disegno di legge. Esso costituisce una riforma in peggio dell'accordo interconfederale accettato da tutte le organizzazioni sindacali il 28 aprile ultimo scorso.

Questo disegno di legge non concede un aumento degli assegni familiari; anzi, quando si afferma che con esso si concede qualcosa ai lavoratori sarebbe più esatto dire che questo disegno di legge toglie ai lavoratori quella misura e quel riconoscimento di aumenti che già erano stati ad essi attribuiti da un accordo interconfederale firmato da tutte le organizzazioni sindacali, fatto proprio dal Comitato speciale per gli assegni familiari e che, come tale, il Governo aveva il dovere di ratificare semplicemente trasformandolo in un apposito progetto di legge.

L'accordo interconfederale che si era raggiunto il 28 aprile era un accordo interconfederale che già di per se stesso non costituiva nessuna concessione per i lavoratori, ma rappresentava soltanto il riconoscimento del diritto, che essi avevano già acquisito, a vedere aumentata di una parte la retribuzione che era rimasta ferma, contro tutti i principi vigenti, fin dal 1961, malgrado che dal 1961 il costo della vita fosse aumentato di oltre il 20 per cento.

Quando si pensa, poi, che l'esercizio di questo diritto dei lavoratori doveva essere sodisfatto senza accollo di nuovi oneri né da parte dei datori di lavoro, né del Governo, né di altri enti o finanze pubbliche, ma, viceversa, trovava assoluta corresponsione nell'esistenza dell'avanzo di gestione della Cassa assegni familiari, che è costituito con contributi dei lavoratori, e, quindi, si trattava praticamente di una distribuzione di denaro già proprio, con l'attuale disegno di legge si perpetra una vera e propria sottrazione di quanto i lavoratori avevano dato; ed i lavoratori hanno tutti il diritto di considerare questo fatto come una truffa compiuta a loro danno e contro la loro categoria.

Né vale, a confortare di questo danno perpetrato contro i lavoratori, la considerazione fatta dal rappresentante di qualche gruppo, come quello socialista, che a questo disegno di legge si sia giunti con l'assenso delle organizzazioni sindacali. Teniamo anzitutto a precisare che l'assenso non è stato dato da tutte le organizzazioni sindacali, ma solo da tre di esse, mentre la C.I.S.N.A.L. ha rifiutato il proprio assenso proprio per non partecipare e per non associarsi a questa truffa compiuta ai danni dei lavoratori.

Devo aggiungere che anche il sistema che ha tanto lodato il rappresentante del gruppo socialista di questo accordo tra sindacati e Governo, è un sistema apprezzabile sempre che non costituisca, come proprio nella specie costituisce, un asservimento dei sindacati al volere del Governo; asservimento che li ha spinti fino al punto di annullare un accordo da essi stessi un mese prima liberamente sottoscritto.

L'esempio addotto dal collega della sinistra per glorificare il sistema è veramente l'esempio più infelice che il collega poteva invocare.

Per queste ragioni noi ci opponiamo all'approvazione del presente disegno di legge. Condurremo la nostra opposizione in tutte le forme possibili, incoraggeremo i lavoratori ad esercitare questo loro diritto, anche in sede costituzionale, in quanto che ribadiamo, a conclusione di questo dibattito, l'incostituzionalità di questa nuova leggina che oggi la Commissione, nella sua maggioranza, va ad approvare, perché viola un principio generale del nostro ordinamento giuridico, viola l'articolo 36 della nostra Costituzione e viola anche, attraverso la forma in cui questa norma è stata attuata, la stessa procedura parlamentare imposta dall'articolo 72 della Costituzione e dall'articolo 40 del Regolamento.

Per tanto noi ci riserviamo di azionare, in tutti i modi consentiti, l'ulteriore nostra opposizione a questo disegno di legge che consideriamo dannoso per i lavoratori, che concreta una sottrazione di quanto era già di loro spettanza, che costituisce un grave e pericoloso precedente per la politica sindacale.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che assorbe la proposta di legge Alesi n. 958, sarà votato immediatamente a scrutinio segreto. Ricordo, inoltre, la nostra decisione relativa alla proposta di legge Roberti è Cruciani n. 1096, che rimane all'ordine del giorno della Commissione per l'ulteriore seguito della discussione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 1454. Le urne rimarranno aperte fino al termine della seduta.

(Seque la votazione).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro (1086); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Brandi e Quaranta: Ordinamento della professione di consulente del lavoro (691); Ceravolo ed altri: Deroga alle disposizioni sulla tenuta dei registri di lavoro per quanto riguarda le piccole e medie aziende (208); Lucchesi: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro, e alle disposizioni sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza (579); De Marzi Fernando ed altri: Tenuta dei documenti assicurativi di lavoro e adempimenti contributivi per conto degli iscritti alle Associazioni sindacali che raggruppano artigiani e piccoli imprenditori (865); Averardi: Deroga alla norma di cui all'articolo 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (1017); Mazzoni ed altri: Deroga al disposto dell'articolo 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (1202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro » (1086); e, delle proposte di legge, d'iniziativa dei deputati Brandi e Quaranta: « Ordinamento della professione di consulente del lavoro » (691); d'iniziativa dei deputati Ceravolo, Ballardini, Albertini, Anderlini, Bertoldi, Angelino Paolo, Brodolini e Armaroli: « Deroga alle disposizioni sulla tenuta dei registri di lavoro per quanto riguarda le piccole e medie aziende » (208); d'iniziativa del deputato Lucchesi: « Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro, e alle disposizioni sulla

disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza » (579); d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Merenda, Dosi, Titomanlio Vittoria, Laforgia, Urso, Tambroni, De Leonardis, Longoni, Bontade Margherita, Franzo, Degan, Buzzi, Berloffa, Agosta, Sammartino: « Tenuta dei documenti assicurativi e di lavoro e adempimenti contributivi per conto degli iscritti alle Associazioni sindacali che raggruppano artigiani o piccoli imprenditori » (865); d'iniziativa del deputato Averardi: « Deroga alla norma di cui all'articolo 7, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per la autorizzazione dell'esercizio dell'attività di consulenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ». (1017); e, d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Armaroli, Averardi, Naldini e Rossinovich: « Deroga al disposto dell'articolo 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale » (1202).

Come é noto, nelle precedenti sedute è stato nominato un comitato ristretto del quale sono stati chiamati a fare parte i colleghi onorevoli Bianchi Fortunato, Mazzoni, Di Mauro Luigi, Brandi, Armaroli, Cruciani, Pucci Emilio, Lucchesi, oltre naturalmente all'onorevole Russo Spena quale Relatore. Il Comitato ristretto, avendo come riferimento il disegno di legge n. 1086, scelto come testo base, propone una serie di emendamenti da esso concordati da apportare ai diversi articoli del disegno di legge. Gli emendamenti sono quelli settoposti all'attenzione della Commissione nel testo ciclostilato che è stato distribuito.

Prima di passare all'esame dei singoli articoli, prego l'onorevole Relatore di volere illustrare i lavori compiuti dal Comitato ristretto e gli emendamenti da esso proposti.

RUSSO SPENA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi!

Finalmente sta per giungere in porto una legge che è vivamente attesa dalla giovane categoria professionale dei consulenti del lavoro, la quale così farà il suo ingresso solidale fra le maggiori categorie professionali tradizionali.

Devo prima di tutto ringraziare i colleghi che con me hanno fatto parte del Comitato ristretto, i quali si sono sottoposti ad uno sforzo notevole per far sì che in questa seduta si potesse arrivare ad un testo che possiamo definire unificato, anche se tale propriamente non è.

Quali mete sono state raggiunte? Certo, non quelle che si attendeva la categoria. Perché, ci siamo trovati di fronte a delle, sia pur spiegabili, prevenzioni da parte del Governo. Come del resto non poteva non accadere, per il riconoscimento organico di una giovane categoria professionale che, fondando la sua attività e la sua preparazione su un titolo di studio non molto elevato e sulla mancanza di un esame di Stato, naturalmente, anche per mancanza di sperimentazione, non poteva dare quell'affidamento che ormai decenni di attività fanno sì che altre categorie possano dare.

Quali sono i punti sui quali non si è potuto far raggiungere agli interessati le mete sperate? Innanzitutto il riconoscimento legislativo espresso della qualifica di « professionisti ». La conseguenza del mancato accoglimento del concetto di professionalità è stata che si è continuato a parlare di « autorizzazione », per quanto attiene alla capacità di svolgere l'esercizio dell'attività professionale in materia di consulenza, mentre, invece, i consulenti avrebbero voluto che ovviamente si parlasse di « abilitazione » all'esercizio professionale.

Si è continuato a dire che il controllo della categoria dovesse appartenere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anziché a quello di grazia e giustizia. E si è anche negato alla categoria l'esercizio di più ampi poteri disciplinari che pure altre categorie professionali tradizionali hanno avuto riconosciuto dal Parlamento.

Vi erano, poi, problemi tecnici marginali, indicati dalle proposte di legge minori. E, cioè, quello della tenuta dei documenti e quello della sistemazione di un certo numero di consulenti del lavoro, privi di alcuno dei requisiti richiesti dalla legge.

Per la tenuta dei documenti il Comitato ristretto si è trovato d'accordo con il Governo, di attendere che l'apposita Commissione ministeriale, già costituita, svolgesse il suo lavoro per fare una riforma organica. In effetti, in questo momento, il problema della tenuta dei documenti sarebbe entrato di soppiatto, attraverso questa legge nell'ordinamento giuridico generale. Perché, il problema si pone oggettivamente sul piano generale e, naturalmente, esso non poteva essere risolto così di traverso. Il Comitato ristretto, quindi, ha ritenuto che si possa aspettare che detta commissione ministeriale faccia il suo lavoro e proponga al Parlamento un sistema organico di riforma, in cui si tenga conto delle esigenze aziendali e di questa categoria professionale e delle esigenze pur valide del

controllo da parte della pubblica amministrazione.

Si dovrà infatti pur tenere presente che i mezzi tecnici oggi sono tali per cui si possono garantire le esigenze di controllo senza pretendere che i registri siano presso aziende che spesso non hanno possibilità di tenerli, come abbiamo visto per le aziende di trasporti e per i piccoli cantieri dell'edilizia.

Vorrei aggiungere ora una parola anche per interferire con rispetto in una polemica che nel seno stesso della categoria sindacale dei consulenti del lavoro si sta verificando. Noi non parliamo di attività professionale, in questo disegno di legge, ma ciò non deve allarmare i consulenti e non autorizza gli oltranzisti a menare eccessivo scalpore. Bisogna però riconoscere che da parte governativa si poteva fare uno sforzo, non per fare un'innovazione, ma per mantenere il sistema attuale.

Infatti, la definizione dell'attività di consulente del lavoro come attività professionale è già contenuta nella legge 23 novembre 1939, n. 1815, che trattava della disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza. La stessa definizione di attività professionale è contenuta nel regolamento di attuazione della legge sopracitata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, dove all'articolo 17 si parla proprio esplicitamente di obbligo di segreto professionale. Nello schema della nostra discussione, noi abbiamo visto che l'attuale disegno di legge parla, a proposito degli obblighi del consulente, di « mantenere il segreto sulle notizie attinenti all'azienda assistita delle quali venga a conoscenza nell'esercizio della sua attività »; e quindi possiamo dire che il disegno di legge, per quanto concerne questo aspetto, sotto il profilo formale costituisce un passo indietro rispetto al regolamento del 1959 che parlava espressamente di « obbligo del segreto professionale ».

Io ho detto le ragioni per le quali il Governo si è un po' rinchiuso in questa posizione negativa; ma, ripeto, che questo riconoscimento – fatto ampiamente anche in discorsi di Ministri e Sottosegretari al lavoro – dell'attività dei consulenti del lavoro come attività professionale ed intellettuale è un fatto che si verifica costantemente e non perché l'attuale disegno di legge non ne parli espressamente, fa un passo indietro, perché, come ho detto più volte, l'attività, se è professionale, lo è oggettivamente, indipendentemente dalle definizioni che ne può dare una legge.

Su questo punto di carattere generale potrebbe bastare; ma io vorrei ricordare all'ono-

revole Sottosegretario che proprio una circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la n. 42 del 17 marzo 1964, tenendo conto dell'utilizzazione dell'opera dei consulenti del lavoro per l'applicazione della legge del lavoro e della previdenza sociale, parla espressamente della loro attività come di attività professionale.

È inutile dire che attività professionale era considerata anche dal Ministero delle finanze per sottoporla al fisco, in base ad una circolare, diretta alla direzione generale competente, del 26 aprile 1962 e che reca tra l'altro « perché esercitano una professione corrispondente a pubblica necessità » e così via.

Quindi, quando questi consulenti, sono soggetti al fisco, sono dei professionisti; quando poi si fa l'organizzazione dell'albo, non lo sono più.

Ripeto, si tratta di una questione formale che poteva servire al prestigio della categoria, che non involge un problema di sostanza, perché quella dei consulenti è una categoria professionale e non può non esserlo, solo in base alla considerazione che il disegno di legge non attribuisce espressamente questa qualità.

Le altre conseguenze sono ovvie. È chiaro che, dalla ostinata (ed ingiustificata) negazione della qualifica, derivasse l'irrigidimento anche nella competenza ministeriale del controllo, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha preteso in via primaria. Ma questo neppure modifica nulla, perché non dal Ministero che controlla una organizzazione di categoria deriva la qualità professionale o meno della categoria medesima. Noi sappiamo, per esempio, che i medici e i veterinari, pur essendo professionisti tradizionali, sono sottoposti al controllo del Ministero della sanità, e non è detto che per essere sottoposti a quello speciale controllo, la loro attività non sia professionale.

Così, dire che l'esercizio professionale è dato in base ad un'abilitazione o in base ad un'autorizzazione, nulla toglie, perché sappiamo che dal punto di vista giuridico, astratto, l'abilitazione è un atto amministrativo qualificato appunto di autorizzazione.

Perciò, neppure questo riesce a scalfire il principio.

Per quanto riguarda la competenza dell'Albo, credo si potesse fare qualcosa di più. Ma, in linea astratta, c'è il riconoscimento di poteri disciplinari; perché si prevede la censura da parte degli organi collegiali dell'albo professionale. Il Comitato ristretto ha trascinato il Governo ad accettare anche

il potere di parere per i casi di revoca o di sospensione. Non è un parere vincolante, ma obbligatorio e, quindi, è certamente una conquista di rilievo. È chiaro che se questo potere sarà fatto valere in modo serio ed apprezzabile, in un futuro non lontano si potrà estendere la potestà del collegio dell'albo anche dal punto di vista disciplinare.

Per cui, concludendo, ritengo che questo disegno di legge, pur non raggiungendo le mete prefissesi dalla categoria, si possa e debba considerare un traguardo altamente positivo. Questa legge dovrà sempre essere salutata come una vittoria, diciamolo pure, di una associazione che ha fatto il suo dovere fino in fondo.

Noi sappiamo con quanto vigore sono stati rappresentati gli interessi dei consulenti del lavoro e, quindi, possiamo rendere omaggio a questa organizzazione sindacale che è riuscita a sottoporre all'attenzione, del Governo prima e del Parlamento poi, questo problema vitale per la categoria.

Nella tecnica, il disegno di legge è rimasto pressoché immutato. Per rispondere all'invito dell'onorevole Presidente, dirò brevemente che gli emendamenti più importanti concordati dal Comitato ristretto e da apportare al testo del disegno di legge scelto come testo base del provvedimento, riguardano la possibilità che è stata riconosciuta alle imprese cosiddette artigiane, e alle piccole imprese che svolgono attività con mezzi e lavoro prevalentemente propri, della famiglia, di affidare la tenuta dei documenti aziendali alle Associazioni di categoria. A condizione, però, che queste abbiano esse stesse dei consulenti ai quali far rivolgere le proprie consociate. È stato respinto dal Comitato ristretto un emendamento tendente ad autorizzare queste associazioni ad avere dei consulenti-dipendenti.

Ha manifestato parere contrario il Governo ed il parere è stato condiviso dalla maggioranza del Comitato per il duplice motivo che il rapporto di subordinazione gerarchica del consulente ne snaturerebbe la qualità di lavoratore squisitamente autonomo (come si addice alla professione intellettuale), e che sfuggirebbe alla imposizione fiscale l'onorario percetto dalle associazioni. Aggiungo che si creerebbe fra i consulenti-dipendenti ed i consulenti liberi professionisti una evidente concorrenza sleale professionale.

È poi stato accolto il principio contenuto nella proposta di legge Mazzoni ed altri, con l'inserimento di un articolo 26-bis, principio della proposta di legge Mazzoni che tende a

far incorporare nella categoria un gruppo di persone le quali, non per propria colpa, non avevano potuto, nei termini prescritti, fare l'esame di abilitazione.

Devo dire che questo principio era stato propugnato anche dalla qui presente onorevole Martini che si accingeva a presentare una analoga proposta di legge che per un disguido non è potuta pervenire in tempo. Comunque, l'onorevole collega Martini può essere soddisfatta perché, accolto il principio della proposta di legge Mazzoni è accolta praticamente anche la sua proposta.

Abbiamo detto che, com'è stabilito all'articolo 6, i provvedimenti di revoca e sospensione dell'autorizzazione possono essere adottati dalla pubblica amministrazione concedente solo dietro parere - parere facoltativo e non vincolante - del consiglio dell'albo. In quali termini dovesse essere espresso questo parere è stato ampiamente discusso in sede di Comitato ristretto e si è arrivati a ritenere opportuno il termine di cinque giorni per il parere sul provvedimento di sospensione, e trenta giorni in altri casi. Naturalmente, questo termine è stato ritenuto insufficiente dagli interessati. Ma, ormai è bene fare un esperimento con questo termine e poi si vedrà, successivamente, se non sia il caso di allargarlo.

Una cosa forse abbiamo dimenticato e cioè che bisognava mettere nella stessa legge un termine entro il quale dovrà provvedersi ad emanare un regolamento che disciplini le modalità per comporre le contestazioni che sorgono tra gli iscritti ed il relativo giudizio per arrivare ai pareri di cui all'articolo 14 del disegno di legge e soprattutto per quanto attiene al procedimento per comminare la censura che è stata già prevista per i casi di improbità professionale da parte degli iscritti. Sarà meglio che tali norme regolamentari, di fronte alla carenza del testo legislativo, siano dettate dagli stessi organi della categoria.

Altri emendamenti importanti non ve ne sono. Era stato dimenticato, dal disegno di legge, un collegio dei revisori dei conti presso il Consiglio nazionale ed ha questo ha sopperito il Comitato ristretto introducendo un articolo aggiuntivo, il 21-bis; sempre in sede di Comitato ristretto si è ritenuto opportuno di mettere anche presso il Consiglio nazionale un tesoriere di cui non v'era menzione nel disegno di legge.

La Commissione fece voti perché i fondi del Consiglio nazionale fossero impinguati dal Governo e noi speriamo che oggi il Sottosegretario possa dirci che il posto di tesoriere sia giustificato da una certa dotazione.

I cenni negativi del rappresentante del Governo mi fanno concludere che tesoriere e revisori di conti non avranno un bel nulla da fare, e ciò serve anche a rassicurare chi aveva trovato non ortodosso che i revisori dei conti fossero nominati dal Consiglio nazionale, organo controllato. Il che è stato necessario fare perché la legge non prevede una vera e propria assemblea di classe capace di nominare gli organi di controllo.

Ricordo inoltre che il Comitato ristretto propose di abbreviare i termini, nelle norme transitorie, di durata delle Commissioni per la prima formazione dell'albo, e questo per evitare che si crei un Commissario governativo che poi resti sine die a presiedere questa associazione.

Io credo di esprimere il voto di tutta la Commissione nel pregare il Governo perché questi termini siano tassativamente rispettati di modo che ci sia subito un esercizio democratico del potere di rappresentanza da parte dei colleghi dei consulenti iscritti.

Se ci saranno singoli problemi che saranno proposti nella discussione, io, come relatore, sono a disposizione per rispondere.

Devo ancora una volta ribadire che quanto si è concesso non è molto, ma quello che si raggiunge dalla categoria attraverso questo disegno di legge è già abbastanza e quindi ritengo che i consulenti del lavoro possano essere soddisfatti.

CRUCIANI. Prende la parola per ringraziare l'onorevole Russo Spena del lavoro che ha fatto, e devo ringraziarlo soprattutto io che, pur facendo parte del Comitato ristretto, ho potuto scarsamente collaborare con lui, per sopravvenuti impegni.

È vero che non si sono soddisfatte tutte le esigenze della categoria, ma è vero pure che con questo disegno di legge si fa un sensibile passo avanti. Vorrei sottolineare questa mia impressione: noi abbiamo a che fare con un settore professionale sensibilissimo dei diritti dei lavoratori, con un settore che potrà portare un contributo a che le leggi dello Stato vengano applicate nell'interesse del mondo del lavoro. In ogni convegno della categoria ho sentito ribadire un concetto: « siamo contro quei rappresentanti che dovessero deflettere dalla probità che ispira la nostra azione ».

Io credo che questo impegno possa impedire che altri non capaci possano entrare a far parte della categoria.

Gli emendamenti sono validi, tutti accettabilissimi, ed io mi permetto di aggiungere solo due righe all'ultimo comma dell'articolo 2, in un emendamento chiesto da tutti i dipendenti del ruolo dell'Ispettorato del lavoro che chiederebbero di essere inseriti anch'essi tra coloro che hanno un certo beneficio.

L'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge prevede che « Gli ex dipendenti, anche di altre amministrazioni od enti, non compresi nel precedente comma, e che abbiano svolto per almeno quattro anni mansioni ispettive presso l'Ispettorato del lavoro, possono essere ammessi, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del presente articolo, alla prova di idoneità quando siano in possesso di titolo di scuola media inferiore ». L'aggiunta richiesta da tutti i dipendenti di ruolo dell'Ispettorato del lavoro, è la seguente: « nonché gli impiegati appartenenti al ruolo dell'Ispettorato del lavoro». Si tratta di un emendamento che permette l'ingresso, nella categoria dei consulenti del lavoro, anche dei membri dell'Ispettorato del lavoro non incaricati di mansioni ispettive.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Per dovere di lealtà debbo dire che anche io proposi un emendamento di questo tenore, ma ci fu un rabuffo generale da parte di tutto il Comitato ristretto e del Governo. Se ora dovesse cambiare l'atteggiamento dei colleghi, ne sarei felice.

PRESIDENTE. Esammeremo l'argomento in sede di articolo 2.

BRANDI. Molto brevemente, per dichiarare che il disegno di legge governativo non viene accolto da noi con la benevolenza che un provvedimento in materia dovrebbe suscitare. A nostro avviso, infatti, esso fa fare un passo indietro rispetto a quelle che erano le posizioni che prima regolavano la materia. Questo, mentre la nostra proposta di legge, che partiva dal presupposto del riconoscimento professionale di una categoria che ha sempre operato nell'interesse generale del paese, rappresentava un progresso, in ráporto all'effettivo lavoro che questi consulenti svolgono nell'esercizio della loro attività professionale. Il progetto di legge governativo non accoglie, invece, nella sua impostazione il principio della professionalità dell'attività di consulente del lavoro. Questo principio è, invece, essenziale e, da esso scaturiscono tutte le conseguenze che naturalmente sono in netto contrasto con il disegno di legge governativo. Da quella premessa deriva che: 1) il consulente dovrebbe poter esercitare la professione; il che non viene accolto dal disegno di legge governativo; 2) che l'alta sorveglianza dell'esercizio della professione dovrebbe essere compiuto dal Ministero di grazia e giustizia e non già, come avviene col disegno di legge in esame, da quello del lavoro. Derivano inoltre: obbligo del segreto professionale; autogoverno della categoria, con propri collegi provinciali e istituzione di quello nazionale; apposito albo dei consulenti del lavoro; disciplina relativa all'attività di consulente del lavoro; requisiti per l'iscrizione; modalità e disposizioni finali e transitorie. Tutte cose che non sono state affatto tenute in considerazione dal disegno di legge governativo. Il quale ultimo, invece, partendo dal preconcetto che trattasi di un'attività soggetta ad autorizzazione amministrativa arriva alla conclusione che il Relatore ha testé detto, cioè un controllo rigoroso da parte del Ministero del lavoro. Non solo, ma intromissione continua in tutti gli organi della categoria da parte dello stesso Ministero.

Pertanto, riteniamo che la nostra proposta di legge, che è veramente innovatrice, resti quella valida. Diceva poc'anzi l'onorevole Cruciani che i consulenti del lavoro sono quelli che più validamente contribuiscono a valorizzare le norme di tutela in materia di lavoro. Eppure con questo disegno di legge, essi non raggiungono alcun riconoscimento positivo, se non quello di essere ingabbiati nell'ambito del Ministero del lavoro, quali fossero dei dipendenti ausiliari di quest'ultimo.

Pertanto, pur riconoscendo che una certa normalizzazione si può in un certo senso avere nei confronti della categoria, non posso non rimanere fermo nel convincimento negativo che ho avuto modo di esprimere in sede di Comitato ristretto. Preannuncio, quindi, la mia astensione.

MARTINI MARIA ELETTA. Per una serie di disguidi, non mi è stato possibile presentare tempestivamente una mia proposta di legge, che, in deroga al disposto dell'articolo 7, lettera d) del regolamento, intendeva permettere l'immissione nell'attività professionale di consulente del lavoro – naturalmente previo l'accertamento della capacità specifica, con prova – di quegli aspiranti che presentassero domanda di ammissione alla idoneità entro una certa data, con un periodo di anzianità pregressa.

Poiché, comunque, nel testo del Comitato ristretto, è stata inserita la proposta di legge analoga del collega onorevole Mazzoni, mi

dichiaro egualmente sodisfatta e favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

MAZZONI. Non voglio intervenire nel merito perché ebbi già occasione di parlare quando si iniziò la discussione in seguito alla quale si costituì il Comitato ristretto, e perché ho espresso la mia opinione anche nelle sedute del Comitato di cui il Relatore ha esposto la posizione alla Commissione.

Intendo sottolineare che in sede di Comitato ristretto sono sorte alcune questioni che non sono state risolte con piena sodisfazione della nostra parte, per cui, soltanto per alcuni aspetti, noi sottoporremo agli onorevoli colleghi dei piccoli emendamenti che vogliamo sperare la Commissione accolga affinché il testo risponda, secondo noi, ancora meglio alle esigenze, che attraverso questo provvedimento legislativo vogliamo tutelare, tanto delle minori imprese, quanto degli stessi consulenti, quanto, infine, degli stessi lavoratori che, attraverso l'organizzazione e la tenuta dei documenti, sono necessariamente ed indispensabilmente tutelati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, scelto come testo base nella precedente seduta del 13 maggio 1964.

L'articolo 1, nel testo originario è del seguente tenore:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Esercizio dell'attività di consulenza del lavoro).

La tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, quando non è curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non può essere assunta, neanche gratuitamente, se non dai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, o dai consulenti del lavoro.

Sono consulenti del lavoro coloro i quali, muniti dell'apposita autorizzazione, sono iscritti nell'albo istituito dalla presente legge.

Pongo in votazione tale testo. (È approvato).

Il Comitato ristretto propone di aggiungere il seguente comma:

« Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e le piccole imprese possono, per la tenuta e la regolarizzazione dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, rivolgersi alle Associazioni di categoria, le quali provvedono ad organizzare il relativo servizio che deve essere espletato dalle persone di cui al primo comma del presente articolo, che sono direttamente responsabili a tutti gli effetti per le attività svolte ».

MAZZONI. Riteniamo di dover riproporre un emendamento che è stato discusso dal Comitato ristretto e non accolto, ma sul quale noi vorremo insistere; è un capoverso da introdursi dopo il comma aggiuntivo del Comitato ristretto, capoverso che è del seguente tenore: « Tali persone (cioè a dire i responsabili a tutti gli effetti per l'attività di consulenza svolta presso le Associazioni dei lavoratori autonome e delle piccole imprese) ove assumano la qualità di dipendenti delle associazioni, non potranno esercitare la libera attività di consulenza ».

L'emendamento in primo luogo risponde all'esigenza che le associazioni possano organizzare adeguatamente l'assistenza in materia di tenuta e regolarizzazione dei documenti attraverso la propria organizzazione, nei confronti dell'azienda associata, come del resto si vuole attraverso il comma aggiuntivo del Comitato ristretto; in secondo luogo intende evitare che coloro i quali esercitano un'attività presso un'associazione, possano, ove assumano la posizione contrattuale di dipendenti, esercitare anche la libera professione e quindi avere una posizione di vantaggio rispetto agli altri i quali non hanno tutte quelle occasioni che possono offrirsi a chi lavora nell'ambito di queste associazioni.

Di ciò io ebbi occasione di parlare anche ieri al Ministro del lavoro, onorevole Bosco il quale riconosceva valide le mie argomentazioni. Non so se ha poi avuto modo di suggerire qualcosa al riguardo all'onorevole Sottosegretario. Credo, tuttavia, che l'emendamento che noi proponiamo, in modo da consentire alle Associazioni di categoria di poter svolgere effettivamente questa loro attività di assistenza per la tenuta del registro di lavoro, sia valido per sopperire in pieno a questa esigenza. E, d'altra parte, credo anche che ci sia, attraverso l'introduzione di questo comma aggiuntivo, la possibilità di

soddisfare le esigenze dei consulenti del lavoro.

C'è un problema che ci sembrava preoccupare un po' il Ministero del lavoro. Ma, se è questione di migliore specificazione, possiamo anche volgere l'emendamento in modo diverso e dire « non possono esercitare la libera attività di consulenti... », anziché « non potranno esercitare la libera attività di consulenza ». In tal modo, si concorderebbe con l'impostazione generale del testo.

RUSSO SPENA, Relatore. Il problema che solleva l'onorevole Mazzoni è stato attentamente considerato dal Comitato ristretto, il quale ultimo, in un primo momento, si era trovato d'accordo con l'onorevole Mazzoni, il quale non faceva che fotografare sollevandolo già in quella sede, una situazione di fatto che si può verificare.

Ora, la disposizione qual'è? Che le associazioni di piccole imprese possono esercitare la consulenza, ma che debbono valersi di consulenti di lavoro. Ed allora, diceva l'onorevole Mazzoni, si crea di fatto un rapporto di lavoro. Conseguentemente, è meglio prevederlo espressamente.

Noi, quindi, avevamo predisposto un ultimo comma nel testo, letto dall'onorevole Mazzoni, preoccupandoci di evitare una possibile complicazione. Il Governo fu però contrario; e, anche il Comitato ristretto, alla fine, aderì, come ho detto nella relazione, alla tesi del Governo.

Diciamo, per la verità, che la preoccupazione dell'onorevole Mazzoni, anche se in astratto è giusta, nella pratica prevede cosa che non può verificarsi; non può aversi, cioè, una interferenza da parte del ministero quanto ad accertare o vietare l'indole del rapporto che passa tra i prestatori di attività professionale e l'organizzazione sindacale: non ha ragione né potere per interessarsene. La competenza del controllo appartiene agli organi dell'albo onde non è da temere una interferenza dell'esecutivo. Di contro, dire espressamente che i consulenti possono essere dipendenti delle aziende sindacali vale a vulnerare molto il principio del divieto di esercizio da parte di coloro che non sono autorizzati alla professione.

Io, adesso, comunico alla Commissione, e all'onorevole Mazzoni in particolare, che l'organizzazione di categoria dei consulenti del lavoro da me espressamente richiesta, è decisamente contraria ad aggiungere questo capoverso, perché si preoccupa che, attraverso un rapporto di dipendenza, si possa creare un rapporto di affare e, quindi, una concorrenza molto massiccia ai danni dei professionisti liberi. Tanto vale, allora, limitarsi al comma aggiuntivo sul quale il Comitato ristretto si è trovato d'accordo e di cui il Presidente ha dato lettura.

Resta ferma la impossibilità del Governo di operare un controllo che spetta invece agli organi direttivi della stessa categoria.

Questa dichiarazione a verbale credo dovrebbe farla anche il Rappresentante del Governo, così la preoccupazione dell'onorevole Mazzoni potrebbe essere tacitata. Con essa penso si possa ritenere superato il problema. E, quindi, io esprimo parere contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Mazzoni.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Inizialmente, devo dire, in sede di Comitato ristretto ci si preoccupò molto di questa questione, perché sembrava una precisazione molto pericolosa. Ripensando meglio alle conseguenze ritornammo, tutti di comune accordo in quella sede, su questa decisione. Io non ho alcuna difficoltà a ribadire qui quanto si ebbe un po' tutti modo di precisare allora, seppure con la riserva, molto debole, invero, debbo dire, dell'onorevole Mazzoni, e cioè ribadire in sostanza quanto testé detto dal Relatore, onorevole Russo Spena. Nell'emendamento del Comitato ristretto si è trovata questa formula proprio per non entrare nel merito e per considerare la situazione così come essa si presenterà, e per aderire anche ad una precisa richiesta dell'associazione di categoria. Se noi modifichiamo questa dizione, così facendo veniamo a precisare posizioni. Ed io ho paura che in quel caso ritorniamo in alto mare. Mentre così, lasciando le cose come stanno, noi salvaguarderemo tutti e, nel contempo, consentiamo all'articolo 1, che è il più importante, di andare in porto, con soddisfazione generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzoni insiste nel suo emendamento?

MAZZONI. Pur essendo d'accordo che una dichiarazione così come suggerisce il relatore può rassicurarci e darci la sicurezza che il Ministro del lavoro non potrà intervenire per esaminare se vi siano rapporti di dipendenza tra il consulente e le Associazioni, tuttavia il fatto è che il secondo capoverso dell'articolo 1 parla di consulenti del lavoro e dice che « Sono consulenti del lavoro coloro i quali, muniti dell'apposita autorizzazione, sono iscritti nell'albo istituito dalla presente legge ».

È evidente però che l'Albo ha anche delle prerogative disciplinari nei confronti dei consulenti, e può darsi il caso che ad un determinato momento l'Albo dei consulenti stabilisca di non ammettere colui il quale esercita un'attività alle dipendenze di un'Associazione.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Le autorità dell'Albo non possono far questo.

RUSSO SPENA, Relatore. I poteri disciplinari si riducono alla sola censura per i casi espressamente dichiarati di improbità professionale. Negli altri casi le autorità dell'Albo esprimono solo un parere che non è vincolante, ma obbligatorio. Per questo non vi è la possibilità di impedire l'esercizio della professione. L'Albo non può diminuire od aumentare la capacità di esercizio dell'attività di consulente.

Quindi anche questa preoccupazione non ha consistenza giuridica.

MAZZONI. Io ho ancora dei dubbi e credo che la nostra interpretazione debba valere anche nei confronti degli eventuali orientamenti disciplinari che l'Albo possa prendere. in votazione.

QUINTIERI. Già per i legali degli enti esiste il principio, per cui vengono iscritti in un albo speciale e non possono fare che gli interessi di questi enti.

Ma se alla mia preoccupazione personale che riguarda una questione di sistematica generale, risponde l'onorevole Russo Spena dicendo che la categoria è contenta di questo, non c'è da preoccuparsi!

BIANCHI FORTUNATO. Desidero intervenire brevemente su quanto detto dall'onorevole Quintieri, perché è bene che sia verbalizzato attentamente questo aspetto.

Noi stiamo legiferando in materia di consulenti del lavoro e dobbiamo tener presenti le istanze della categoria; ma proprio su questo argomento specifico, laddove noi possiamo ammettere per le piccole imprese l'intervento delle associazioni di categoria, per il tramite di consulenti del lavoro qualificati, ossia dotati di una certa patente di abilitazione, di idoneità, io concordo con la tesi del collega Quintieri, per cui anche se questi collaboratori delle associazioni che hanno tutte queste qualifiche di riconoscimento, siano iscritti all'albo, essi possono espletare la loro attività esclusivamente nei confronti ed in collaborazione dell'associazione e delle aziende associate a questa associazione, senza ovviamente andare a cadere in remore di qualsiasi natura da parte dell'ordine dei consulenti.

Questa è una dichiarazione che ho inteso fare anche per quanto attiene, domani, alla interpretazione sui limiti che possono avere le singole associazioni ad esercitare di faito in proprio, pur attraverso, ripeto, la collaborazione di questi professionisti, l'attività di consulenza per le aziende associate.

PRESIDENTE. Mi pare che ormai l'argomento sia chiarito; il collega Mazzoni per sicurezza domanda la votazione del suo emendamento aggiuntivo al comma del Comitato ristretto.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Mazzoni.

(Non è approvato).

Rimane il comma proposto dal Comitato ristretto, di cui do nuovamente lettura.

« Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e le piccole imprese possono per la tenuta e la regolarizzazione dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, rivolgersi alle Associazioni di categoria, le quali provvedono ad organizzare il relativo servizio che deve essere espletato dalle persone di cui al primo comma del presente articolo, che sono direttamente responsabili a tutti gli effetti per le attività svolte ».

VENTUROLI. Io proporrei di aggiungere al comma aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto all'articolo 1, dopo le parole « le piccole imprese » le altre « e le cooperative ». Si tratta, in sostanza, di precisare, laddove si parla di imprese artigiane e di piccole imprese, che vi sono comprese anche le cooperative.

DE MARZI FERNANDO. Così si obbligano anche le cooperative a sottostare a quella disciplina e non credo certo che facciate loro un regalo.

VENTUROLI. Vi è tutta una serie di cooperative che debbono essere prese anch'esse in considerazione.

PRESIDENTE. Noi abbiamo fatto un'eccezione per le piccole imprese e le aziende considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860; la dizione « cooperative » non fa distinzione tra grandi e piccole imprese; e se si fa riferimento alla legge del 1929 che prevede le cooperative noi possiamo arrivare a comprendervi anche imprese tipo Latteria Soresinese, con 600 dipendenti, tipo Consorzi agricoli provinciali, e così via, che risultano cooperative. In questo modo si creano degli allargamenti che il Comitato ristretto, nello spirito del lavoro che ha svolto, ha escluso.

Forse nell'intenzione del proponente si voleva tener presente qualche piccola impresa cooperativa, ma la dizione generica « cooperative » crea dei notevoli allargamenti.

MAZZONI. La preoccupazione del collega Venturoli è quella che io ho fatto presente in Comitato ristretto a proposito delle carovane dei facchini e degli ausiliari del traffico che generalmente hanno dei rapporti tali che non si capisce bene di che natura siano.

Se il Governo esprime l'opinione che nell'attuale dizione del comma aggiuntivo si intendono considerate anche queste forme di attività, credo che la questione possa essere superata.

RUSSO SPENA. *Relatore*. Sono d'accordo nell'interpretare come comprese nella dizione « piccole imprese » quelle cooperative cui fanno cenno gli onorevoli Venturoli e Mazzoni, senza però che si debba aggiungere, nel testo, la parola « cooperative ».

Se noi mettiamo, come ha giustamente osservato il Presidente, soltanto la dizione « cooperative », noi minacciamo di estendere tale disciplina ad enti che sono niente affatto meritevoli di questo beneficio.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei precisare che le cooperative regolarmente riconosciute, quelle iscritte negli albi delle prefetture, hanno una loro procedura con facilitazioni particolari che è assolutamente opportuno non inserire in questo disegno di legge.

Per quanto riguarda invece le carovane, le organizzazioni di facchini e di ausiliari del traffico, se si tratta veramente di carovane, di piccole imprese, allora sono già incluse nella dizione « piccole imprese ». Non vorrei che si generalizzasse totalmente questo concetto, perché vi sono determinati gruppi in cui è addirittura una sola persona che agisce sotto il nome di gruppo o carovana. Se si tratta di piccole imprese, ripeto, sono incluse nella dizione attuale.

In questo settore vi sono molte attività che io definisco spurie. Quando si tratta veramente di carovane, queste sono incluse nelle piccole imprese; se però ci si trova di fronte ad un caso anomalo – e ce ne sono parecchi – allora non sono incluse.

PRESIDENTE. Dopo questi chiarimenti del Relatore e del Governo, l'onorevole Venturoli insiste nel suo emendamento?

VENTUROLI. Non insisto.

MAZZONI. Le dichiarazioni del Governo e del Relatore che trovano concorde la Commissione significano che nella dizione « piccole imprese » sono incluse le carovane, le imprese, i gruppi che esercitano un'attività di facchini e di ausiliari del traffico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 1 proposto dal Comitato ristretto.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel complesso.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« La tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, quando non è curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non può essere assunta, neanche gratuitamente, se non dai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, o dai consulenti del lavoro.

Sono consulenti del lavoro coloro i quali, muniti dell'apposita autorizzazione, sono iscritti nell'albo istituito dalla presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e le piccole imprese possono, per la tenuta e la regolarizzazione dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, rivolgersi alle Associazioni di categoria, le quali provvedono ad organizzare il relativo servizio che deve essere espletato dalle persone di cui al primo comma del presente articolo, che sono direttamente responsabili a tutti gli effetti delle attività svolte ».

Passiamo agli articoli successivi. Vi è la proposta, del Comitato ristretto, di invertire la numerazione tra articolo 2 e articolo 3.

Si tratta di coordinamento. All'articolo 1, relativo all'esercizio dell'attività di consulenza del lavoro, si vuole far seguire quello relativo all'oggetto dell'attività, e, quindi, l'articolo in ordine ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Prendiamo quindi in esame ora l'articolo 2 (ex articolo 3), di cui do lettura:

ART. 2.

(Oggetto dell'attività).

I consulenti del lavoro svolgono presso le aziende l'attività concernente le operazioni

che riguardano la compilazione, la scritturazione e l'aggiornamento dei documenti aziendali di lavoro, quali i libri di matricola e di paga, i libretti di lavoro, i prospetti di paga, le tessere assicurative, i moduli e le denuncie, nonché l'effettuazione dei conteggi e dei versamenti contributivi in materia di lavoro.

Essi inoltre, su delega del titolare dell'impresa, possono svolgere per conto dello stesso presso gli Istituti previdenziali ed assistenziali, presso gli enti ed uffici competenti, gli adempimenti relativi all'attività di cui al primo comma del presente articolo.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione, presso le aziende e gli uffici ed enti predetti, degli adempimenti puramente esecutivi inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza.

Lo pongo in votazione. (*E approvato*).

Passiamo all'articolo 3 (ex articolo 2). Ne do lettura:

ART. 3.

(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza è rilasciata dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alle persone in possesso dei seguenti requisiti, che, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 6.000, ne facciano richiesta su carta da bollo competente:

- a) siano cittadini italiani ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;
 - b) abbiano compiuto i 21 anni di età;
- c) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;
- d) abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2º grado e abbiano superato una prova teorico-pratica di idoneità sostenuta presso il competente Ispettorato del lavoro avanti un'apposita commissione.

La Commissione è composta dal Capo dell'Ispettorato del lavoro o da un altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente, da un ispettore del lavoro; da un rappresentante designato, a turno per ciascuna sessione, dalle locali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un consulente iscritto nell'albo provinciale, designato dal Consiglio provinciale dell'albostesso.

La prova di idoneità non è richiesta per gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nelle carriere direttive o di concetto o ad esse equiparate.

Gli ex dipendenti, anche di altre amministrazioni od enti, non compresi nel precedente comma, e che abbiano svolto per almeno quattro anni mansioni ispettive presso l'Ispettorato del lavoro, possono essere ammessi, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del presente articolo, alla prova di idoneità quando siano in possesso di titolo di scuola media inferiore.

Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 3.

(Sono approvati).

L'onorevole Cruciani, propone di inserire un emendamento all'ultimo comma, riguardante le persone che possono essere iscritte ali'albo provinciale, in deroga a quanto previsto dalla lettera d). Si tratta di aggiungere dopo le parole: presso l'Ispettorato del lavoro », le seguenti: « nonché gli impiegati appartenenti al ruolo dell'Ispettorato del lavoro ».

L'emendamento è già stato illustrato dall'onorevole Cruciani nel suo intervento durante la discussione generale.

BRANDI. L'emendamento dovrebbe essere così concépito: « gli ex impiegati del ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro »!

Il motivo è semplice. Noi diamo la facoltà a gente che ha svolto la propria attività per appena quattro anni presso l'Ispettorato del lavoro, di poter esercitare questa attività professionale. La neghiamo, invece, a quelli della carriera esecutiva che da oltre venti anni, a volte, ha fatto proprio questo lavoro, controllando dalla posizione, in cui si trovano, il servizio dei consulenti.

CRUCIANI. E che, tra l'altro, fanno parte della commissione dell'Ispettorato del lavoro davanti alla quale i candidati all'esercizio dell'attività di consulenza, sostengono la prova teorico-pratica di idoneità!

RUSSO SPENA, *Relatore*. Questo emendamento fu portato da me all'attenzione dei colleghi in seno al Comitato ristretto. E, devo

dire, vi fu una sollevazione di carattere generale. Anzi, ricordo che, peiché l'emendamento era suggerito dall'organizzazione sindacale interessata, c'era una frase come questa: dopo 30 anni di lavoro hanno il diritto, ecc. », al che gli altri colleghi commentarono subito negativamente!

Ora, io dico: vogliamo riprenderlo in esame? Io non sono affatto contrario. Soltanto pregherei l'onorevole Rappresentante del Governo, il quale sembra abbia avuto ulteriormente contatti con gli interessati, di volerci dire se ha modificato il proprio punto di vista.

Comunque, qui, nel testo del disegno di legge, sono menzionate soltanto le « mansioni ispettive » presso il Ministero del lavoro. Probabilmente, questo è un po' troppo!

QUINTIERI. Ispettiva può essere un'attività dei carabinieri!

RUSSO SPENA, *Relatore*. Concludo. Sono disposto ad accogliere l'emendamento Cruciani, con questa dizione: « ...nonché gli impiegati delle carriere direttive o di concetto... ».

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono già previste queste categorie, nel penultimo comma dell'articolo; i funzionari di concetto e direttori sono esonerati dalla prova di idoneità.

La facilitazione prevista, invece, nell'ultimo comma riguarda i dipendenti del Ministero del lavoro o di altre amministrazioni che, pur non avendo il titolo di studio necessario, hanno tuttavia svolto per un certo periodo di tempo una mansione ispettiva. Cioè, hanno pratica effettiva di questo lavoro. Ma, non è sufficiente di per sé questa mansione; occorre superare la prova teorico-pratica di idoneità, alla quale costoro sono ammessi pur non avendo il titolo di studio previsto.

Se noi accettiamo l'emendamento, veniamo a concedere un'ulteriore facilitazione. Qui la concediamo per aver svolto questi ex dipendenti un certo periodo di attività ispettiva e appunto per questo si consente loro di fare l'esame senza il titolo di studio. Se l'estendiamo a tutti gli amministrativi, concediamo, invece, a gente che non ha mai svolto questa attività ispettiva, la stessa facilitazione.

BRANDI. L'impiegato esecutivo che fa? Non fa altro che controllare, dall'ufficio, dalla sede l'attività ispettiva!

PRESIDENTE. Insiste onorevole Cruciani?

CRUCIANI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Cruciani che propone di aggiungere le parole, inserendole nell'ultimo comma dell'articolo 3: « ...nonché gli impiegati appartenenti al ruolo dell'Ispettorato del lavoro ». Il Governo ed il Relatore sono contrari.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Sulotto e Mazzoni propongono di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 3 (articolo 2 del disegno di legge), dopo le parole: « mansioni ispettive presso l'Ispettorato del lavoro » le altre: « degli istituti della Previdenza sociale con mansioni direttive, o di concetto, o ad esse equiparate ».

SULOTTO. A me pare che questa particolare facilitazione possa essere estesa a questa categoria di lavoratori che hanno acquisito tutta una particolare competenza in fatto di contributi, ecc.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Sul concetto generale potrei essere d'accordo; però qui noi dobbiamo stare molto attenti a questi allargamenti perché con essi noi incitiamo queste persone a fare i consulenti quando si trovano verso la fine della carriera.

Sono pertanto contrario all'emendamento. QUINTIERI. Cominciano a fare questa attività quando sono ancora in servizio!

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono contrario

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sulotto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3.

(E approvato).

Sempre all'articolo 3 il Comitato ristretto propone di aggiungere il seguente comma:

« Le persone di cui ai due precedenti comma non potranno essere iscritti all'albo della provincia ove hanno prestato servizio, se non dopo due anni dalla cessazione del servizio stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3, rimane, pertanto, così formulato:

« L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza è rilasciata dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alle persone in possesso dei seguenti requisiti,

che, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 6.000, ne facciano richiesta su carta da bollo competente:

- a) siano cittadini italiani ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;
 - b) abbiano compiuto i 21 anni di età;
- c) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;
- d) abbiamo conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2º grado e abbiano superato una prova teorico-pratica di idoneità sostenuta presso il competente Ispettorato del lavoro avanti un'apposita commissione.

La Commissione è composta dal Capo dell'Ispettorato del lavoro o da un altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante designato, a turno per ciascuna sessione, dalle locali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un consulente iscritto nell'albo provinciale, designato dal Consiglio provinciale dell'albo stesso.

La prova di idoneità non è richiesta per gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nelle carriere direttive o di concetto o ad esse equiparate.

Gli ex dipendenti, anche di altre amministrazioni od enti, non compresi nel precedente comma, e che abbiano svolto per almeno quattro anni mansioni ispettive presso l'Ispettorato del lavoro, possono essere ammessi, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del presente articolo, alla prova di idoneità quando siano in possesso di titolo di scuola media inferiore.

Le persone di cui ai due precedenti comma non potranno essere iscritte all'albo della provincia ove hanno prestato servizio, se non dopo due anni dalla cessazione dal servizio stesso ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4. (Incompatibilità).

L'esercizio dell'attività di consulente del lavoro è incompatibile con la qualità di impiegato dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, di dipendente degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori.

Il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli istituti di previdenza e di assistenza sociale e degli istituti di patronato, non possono esercitare l'attività di consulenza del lavoro nella provincia di cui ha sede l'Ufficio presso il quale prestano servizio i dipendenti predetti.

Quando la circoscrizione territoriale di tale ufficio è inferiore al territorio di una provincia, le persone indicate nel precedente comma non possono esercitare l'attività di consulenza del lavoro limitatamente all'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio medesino.

Il Comitato ristretto propose di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « e di esattore di tributi pubblici ».

VENTUROLI. Chiederei che il rappresentante del Governo specificasse anche su questo punto che quando si parla delle incompatibilità dei dipendenti delle associazioni sindacali non si intende fare riferimento ai consulenti delle carovane e delle organizzazioni sindacali degli ausiliari del traffico, sempre in considerazione della particolare situazione di queste associazioni.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non è possibile questo.

MAZZONI. Noi avevamo proposto un emendamento, in sede di Comitato ristretto, perché lasciando la dizione « associazioni sindacali dei lavoratori » si intendeva che erano inclusi in questa dizione le associazioni dei datori di lavoro previste dall'articolo 1.

PRESIDENTE. Ma quelle sono associazioni sindacali dei datori di lavoro!

QUINTIERI. Sono soci d'impresa!

VENTUROLI. Hanno una duplice figura giuridica: da un lato sono datori di lavoro per acquisire determinate garanzie di tutela, ma sono anche lavoratori a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Qui vi è un'incompatibilità col rapporto di lavoro con i patronati ed anche con le associazioni sindacali dei lavoratori.

VENTUROLI. Ma le carovane del traffico cosa sono?

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il iavoro e la previdenza sociale. C'è un sindacato di categoria degli ausiliari del traffico e questo esclude che il dirigente sindacale

possa esercitare attività di consulente; ma i singoli gruppi nell'espletamento della loro attività sono una piccola impresa e non un sindacato.

VENTUROLI. Essi si considerano a tutti gli effetti dei lavoratori autonomi senza dipendenti.

· PRESIDENTE. Non apriamo la polemica sui requisiti perché vi sia un sindacato dei lavoratori; qui stiamo parlando di associazioni sindacali dei lavoratori.

VENTUROLI. Potremmo aggiungere la parola «dipendenti», dopo «lavoratori» e così risolveremmo il problema, perché in questo caso siamo in presenza di sindacati di lavoratori autonomi.

PRESIDENTE. E se fossero alle dipendenze della Coltivatori diretti, ad esempio, sarebbe ammissibile la mansione di consulente?

SULOTTO. Vi è un caso di questo tipo per quanto riguarda Torino dove tutte le carovane di facchini formatesi nei grandi mercati con organizzazione cooperativistica affidano la tenuta dei libri al sindacato, per cui in questo caso noi riteniamo che essi possano avere un loro consulente.

VENTUROLI. Se noi aggiungiamo la parola « dipendenti », risolviamo il problema.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ma cosa vuole dire la parola « dipendenti »; tutti i lavoratori sono dipendenti.

VENTUROLI. Faccio formale proposta di emendamento e precisamente chiedo che si aggiunga al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole « associazioni sindacali dei lavoratori », la parola « dipendenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Venturoli.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 con l'emendamento proposto dal Comitato ristretto, aggiuntivo delle parole: « e di esattore dei tributi pubblici ».

(È approvato).

BIANCHI FORTUNATO. Proporrei un emendamento puramente formale al secondo e terzo comma dell'articolo 4, emendamento che tuttavia può avere una portata anche sostanziale. Più precisamente chiedo che la parola « consulenza » sia sostituita con l'altra « consulente ». E preciso il motivo di questo emendamento: io posso riconoscere ed ammettere e ritenere veramente rilevante l'incompatibilità prevista da questo articolo, ma

non certamente nel senso che magari la moglie di un dipendente del Ministero del lavoro non può fare la dattilografa nella provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale il marito presta servizio.

Quello infatti che si vuole evitare con questo articolo è che le persone in esso indicate non prestino l'attività specifica di consulenti del lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo e terzo comma dell'articolo 4 con l'emendamento proposto dall'onorevole Bianchi Fortunato.

(È approvato).

L'articolo 4 rimane, pertanto, così formuato:

« L'esercizio dell'attività di consulente del lavoro è incompatibile con la qualità di impiegato dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli altri enti pubblici, di dipendente degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori e di esattore di tributi pubblici.

Il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado dei dipendenti del Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale, e degli istituti di previdenza e di assistenza sociale e degli istituti di patronato, non possono esercitare l'attività di consulente del lavoro nella provincia in cui ha sede l'Ufficio presso il quale prestano servizio i dipendenti predetti.

Quando la circoscrizione territoriale di tale ufficio è inferiore al territorio di una provincia, le persone indicate nel precedente comma non possono esercitare l'attività di consulenti del lavoro limitatamente all'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio medesimo ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso. (*E approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

(Obblighi del consulente).

Il consulente ha l'obbligo di:

- comunicare all'Ispettorato del Javoro, nella cui circoscrizione le aziende da lui assistite svolgono la loro attività, la ditta o la ragione sociale e l'indirizzo delle aziende assistite;
- mantenere il segreto sulle notizie attinenti all'azienda assistita delle quali venga a conoscenza nell'esercizio della sua attività, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'arti-

colo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

- dare immediatamente comunicazione all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e al Consiglio dell'albo in cui è iscritto di una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 4, nella quale venga a trovarsi.

Il consulente non può rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi.

Un emendamento del Comitato ristretto propone di sopprimere, al primo comma, terzo capoverso, le parole: « ...e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ».

Governo è Relatore sono favorevoli. Se non vi sono osservazioni pongo senz'altro in votazione l'emendamento soppressivo.

(E approvato).

RUSSO SPENA, Relatore. Una proposta al Governo! Abbiamo discusso a lungo, in sede di Comitato ristretto, sull'ultimo comma di questo articolo 5. Qui c'è una cosa veramente incredibile! Dire che non possono essere rimossi nemmeno temporaneamente i documenti di lavoro è in contrasto con la legislazione vigente. In alcuni casi, infatti, le singole leggi, prevedono la possibilità di un'eccezione alla norma. Vi sono libri che si possono rimuovere. Si potrebbe dire almeno questo: « ...salvo i casi previsti dalla legge », o qualcosa del genere.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Meglio allora « a norma delle leggi vigenti »!

PRESIDENTE. O si fa salvo quanto detto dalle leggi vigenti, o diventa qualcosa di pleonastico e si deve togliere tutto! Qui è chiaro che si deve dire « ...salvo i casi previsti dalla legge vigente » o sopprimere l'intero comma.

CRUCIANI. Proporrei la formulazione per cui non si possono rimuovere « ...i documenti dal luogo di lavoro conformemente alla legislazione vigente ». Quindi, io sono d'accordo, quanto allo spirito dell'osservazione del Relatore.

RUSSO SPENA, Relatore. Non possiamo qui dire una cosa facendo riferimento alla norma vigente. Qui, il caso dev'essere proprio l'opposto. Cioè, noi stabiliamo in linea di principio che non possono essere rimossi neppure temporaneamente i libri di lavoro, fatta eccezione per i casi in cui già la legge dà que-

sta facoltà. Allora sì che la norma ha ragione di esistere; altrimenti, per una ragione sistematica, dovrebbe essere abolito, come affermava l'onorevole Presidente, l'intero comma.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo ci tiene, per una ragione semplicissima: perché sinora abbiamo sempre discusso, prima in Commissione, poi in seno al Comitato ristretto, in ordine alla richiesta dei consulenti del lavoro di poter rimuovere i documenti aziendali. Si rende quindi necessario riaffermare che i libri contabili devono rimanere presso i luoghi di lavoro.

PRESIDENTE. Non è che si aggiunge qualcosa di nuovo ad una disciplina che è già regolata! Delle due l'una: o non dire nulla, perché rimangono in vigore le leggi esistenti, oppure l'altra soluzione. C'è il caso, infatti, di documenti che possono essere tenuti altrove.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vi sono i casi dei cantieri edili, delle cave di ghiaia, e così via.

QUINTIERI. La formula è questa: « salvo i casi già previsti »!

RUSSO SPENA, Relatore. Vuol dire che quelle facoltà sono state revocate. Quest'ultimo comma dell'articolo 5 è molto negativo. Fermiamoci su una formula quale quella suggerita dall'emendamento Cruciani: « Il consulente non può rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custodisti, salvo le deroghe... ».

MAZZONI. Mi preoccupa che possa venir meno la responsabilità dei datori di lavoro.

PRESIDENTE. Se il Governo è d'accordo, l'emendamento aggiuntivo potrebbe essere il seguente, « salvo i casi previsti dalle leggi vigenti ».

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ma dove sono queste leggi? Non vi sono. Stiamo attenti! Pregherei la Commissione di lasciare le cose così. Su questo punto le organizzazioni sindacali sono gelosissime in ordine al mantenimento dei libri contabili presso il luogo di lavoro. Perché dobbiamo cercare di inserire qualche cosa che venga a porre in dubbio quello che oggi è un principio? È una situazione che verrà esaminata, valutata.

RUSSO SPENA, Relatore. Allora si rende necessaria una dichiarazione con la quale il Governo si impegna a portare avanti il lavoro della Commissione ministeriale, nominata al fine di esaminare tutta la materia in ordine all'elencazione dei documenti di la-

voro per le varie attività assistenziali e previdenziali. E, in quella sede, si terrà conto anche di questo problema, dopo che l'istituzione dell'Albo avrà avuto una certa sperimentazione ed apparirà evidente che questi consulenti, del lavoro meritano maggiore considerazione di quanta non se ne abbia oggi per loro.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ho già pregato la Commissione di lasciare le cose come stanno. Ho già detto davanti al Comitato ristretto, e lo ripeto qui oggi, che mi sono impegnato nel senso di accelerare i lavori di studio per la revisione di questa materia. Di fronte alla preoccupazione manifestata dallo onorevole Mazzoni, dichiaro che essa non ha motivo di esistere, in quanto la legge prescrive che i datori di lavoro sono responsabili della tenuta dei odcumenti e, quindi, non c'entra affatto quest'ultima questione.

PRESIDENTE: Dopo le dichiarazioni del Governo e del Relatore, poiché l'onorevole Cruciani non insiste. mi sembra, nel mantenere il suo emendamento, pongo in votazione l'intero articolo 5 che risulta così formulato:

« Il consulente ha l'obbligo di:

comunicare all'Ispettorato del lavoro, nella cui circoscrizione le aziende da lui assistite svolgono la loro attività, la ditta o la ragione sociale e l'indirizzo delle aziende assistite;

mantenere il segreto sulle notizie attinenti all'azienza assistita delle quali venga a conoscenza nell'esercizio della sua attività;

dare immediatamente comunicazione all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e al Consiglio dell'albo in cui è iscritto di una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 4, nella quale venga a trovarsi.

Il consulente non può rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

. (Revoca e sospensione dell'autorizazione).

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Autorità amministrativa che l'ha rilasciata quando nel titolare vengono meno i requisiti che ne consentirono la concessione, ovvero nei casi di inosservanza alle disposizioni legislative o regola-

mentari vigenti in materia, oppure nei casi in cui la tenuta o regolarizzazione dei documenti aziendali di lavoro, previdenza e assistenza sociale non è effettuata in conformità alle leggi vigenti.

L'autorizzazione può essere sospesa quando a carico del consulente autorizzato risultano pendenti procedimenti giudiziari o amministrativi che sconsigliano nel frattempo l'esercizio dell'attività autorizzata.

Il Comitato ristretto propone di aggiungere i seguenti comma:

« I provvedimenti di cui al presente articolo debbono essere adottati, sentito il Consiglio provinciale dell'albo, il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere nel termine di 30 giorni per i casi in cui al primo comma, e nel termine di 5 giorni per i casi di cui al secondo comma.

Ove il Consiglio provinciale dei consulenti non comunichi il proprio parere nei termini anzidetti, la pubblica amministrazione potrà procedere senz'altro alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione ».

Pongo in votazione l'articolo 6 con gli emendamenti del Comitato ristretto.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

(Responsabilità del datore di lavoro).

L'esercizio dell'attività dei consulenti non esime i datori di lavoro, per conto dei quali l'attività è svolta, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

TITOLO II.

ALBI DEI CONSULENTI E CONDIZIONI PER L'SCRIZIONE

ART. 8.

(Albo dei consulenti del lavoro).

È istituito in ogni provincia l'Albo dei consulenti del lavoro.

Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3 della presente legge, è necessario che

le persone munite della prescritta autorizzazione siano iscritte nell'albo dei consulenti del lavoro.

Il consulente può esercitare l'attività nella provincia nel cui albo è iscritto.

L'albo deve contenere il cognome, il none, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui è in possesso l'iscritto.

L'albo è compilato secondo l'ordine cronologico di iscrizione; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

In relazione all'estensione territoriale dell'autorizzazione amministrativa si può essere iscritti in più albi provinciali.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento: all'articolo 8, secondo comma, modificare le parole: « all'articolo 3 » in « all'articolo 2 ».

Si tratta di mero coordinamento formale dato che la Commissione ha già approvato l'inversione della numerazione tra articolo 2 e articolo 3.

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica proposta dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Poiché agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

ART. 9.

(Condizione per l'iscrizione nell'Albo).

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro è condizionata al possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla competente Autorità e alla dimostrazione, mediante produzione della relativa attestazione, del versamento in conto corrente postale della tassa su concessione governativa, prevista dal n. 204, lettera a) della tabella allegata A al testo unico del 1º marzo 1961, n. 124.

(È approvato).

ART. 10.

(Cancellazione dall'Albo – Sospensione dall'esercizio dell'attività).

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione adottato dalla competente Autorità comporta la cancellazione dall'albo.

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione adottato dalla competente Auto-

rità comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività di consulenza e deve essere annotato nell'albo.

(È approvato).

TITOLO III.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE E IL CON-SIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ART. 11.

(Composizione del Consiglio provinciale).

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un Consiglio composto da cinque a nove membri eletti dagli iscritti nell'albo.

Il Consiglio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette se superano i cento ma non i trecento, di nove se superano i trecento.

Del Consiglio provinciale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro della provincia.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

(E approvato).

ART. 12.

(Cariche del Consiglio provinciale).

Il Consiglio elegge tra i propri membri il presidente, un segretario e un tesoriere.

(È approvato).

ART. 13.

(Attribuzioni del Presidente).

Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge e adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

(Attribuzioni del Consiglio Provinciale).

Il Consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestiva-

mente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone sollecita comunicazione all'Ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- b) vigila per il legale esercizio delle funzioni di consulente del lavoro e per il decoro dell'esercizio dell'attività e segnala agli organi competenti i casi di inosservanza della presente legge;
- c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio dell'attività;
- d) propone al Consiglio nazionale la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza e dà pareri in materia di Inquidazione delle medesime;
- e) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Consiglio;
- f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale;
- g) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- h) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti;
- i) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
- l) può applicare, a carico degli iscritti che siano in mora nel versamento dei contributi, previsti dalla precedente lettera i), sanzioni pecuniarie nella misura stabilita dal Consiglio nazionale e può adottare provvedimenti di censura nei confronti dei consulenti che vengono meno alla correttezza e al decoro nell'esercizio dell'attività;
- m) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della attività di consulenza.
- Il Comitato ristretto propone i seguenti emendamenti:
- « All'articolo 14, lettera a), quinta riga, sopprimere la parola: sollecita ».
- « Allo stesso articolo, lettera 1), sopprimere le parole: può applicare a carico degli iscritti che siano in mora nel versamento dei contributi, previsti dalla precedente lettera i), sanzioni pecuniarie nella misura stabilita dal Consiglio nazionale ».

CRUCIANI. All'articolo 14, lettera d) io proporrei, se la Commissione lo crede, di trasformare la parola « spettanze » in « onorari » o quanto meno in « compensi ».

RUSSO SPENA, *Relatore*. Eventualmente chiamiamoli compensi.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Lasciamo invariata la dizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto soppressivo della parola « sollecita ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Comitato ristretto, soppressivo, alla lettera l), delle parole: « può applicare, a carico degli iscritti che siano in mora nel versamento dei contributi, previsti dalla precedente lettera i), sanzioni pecuniarie nella misura stabilita dal Consiglio nazionale e ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 14 che rimane così formulato:

- « Il Consiglio provinciale:
- a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione allo Ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- b) vigila per il legale esercizio delle funzioni di consulente del lavoro e per il decoro dell'esercizio dell'attività e segnala agli organi competenti i casi di inosservanza della presente legge;
- c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio dell'attività;
- d) propone al Consiglio nazionale la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza e dà pareri in materia di liquidazione delle medesime;
- e) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Consiglio;
- f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale;
- g) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- h) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti;

- i) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni:
- l) può adottare provvedimenti di censura nei confronti dei consulenti che vengono meno alla correttezza e al decoro nell'esercizio dell'attività;
- m) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della attività di consulenza ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 15, 16, 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, li pongo direttamente in votazione.

ART. 15.

(Elezione del Consiglio provinciale).

Il Consiglio provinciale è eletto dall'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio dell'attività.

(È approvato).

ART. 16.

(Riunioni consiliari — Decadenza dalla carica di Consigliere).

Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi: deve essere convocato anche quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

(È approvato).

ART. 17.

(Scioglimento del Consiglio).

Il Consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione della assemblea per la elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

(E approvato).

ART. 18.

(L'Assemblea degli iscritti).

L'Assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il Consiglio provinciale e due membri del Collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei conti.

(E approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 19.

(Collegio dei revisori dei conti).

Presso ogni Consiglio provinciale vi è un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri dei quali due eletti dall'Assemblea degli iscritti e uno, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'Assemblea.

Un emendamento del Comitato ristretto propone di sostituire il primo comma con il seguente testo:

« Presso ogni Consiglio provinciale vi è un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea degli iscritti ».

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. D'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto sostitutivo dell'intero primo comma, avvertendo che in caso di approvazione, dovrà essere modificata per coordinamento la dizione dell'articolo precedente, ove si dice che l'Assemblea elegge due membri del Collegio dei revisori dei conti.

(E approvato).

Per coordinamento si propone la soppressione, al secondo comma, della parola « eletti ».

Pongo in votazione l'emendamento. (È approvato).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 19. Esso risulta così formulato:

« Presso ogni Consiglio provinciale vi è un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea degli iscritti.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; i membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'Assemblea ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 20.

(Sede e composizione del Consiglio nazionale).

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio è composto da quindici membri eletti dai Consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di iscrizione nell'albo.

Ogni Consiglio provinciale non può eleggere più di un candidato; a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, e un voto ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento.

Del Consiglio nazionale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 21. (*Cariche*).

Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, un vice presidente e un segretario. Un emendamento del Comitato ristretto propone di aggiungere le parole « e un tesoriere ».

Pongo in votazione l'articolo con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

A questo punto, il Comitato ristretto propone il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 21-bis.

(Collegio dei revisori).

Presso il Consiglio nazionale vi è un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dal Consiglio nazionale fra consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali e nazionali.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarità del bilancio consuntivo riferendone al Consiglio nazionale.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

ART. 22.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale).

Il Consiglio nazionale:

- a) vigila per il regolare funzionamento dei Consigli provinciali;
- b) determina, su proposta dei Consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) del precedente articolo 14;
- c) determina, su proposta dei Consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera i) del predetto articolo 14;
- d) determina, su proposta dei Consigli provinciali, la misura delle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera l) del predetto articolo 14;
- d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato di tali Consigli;
- f) coordina e promuove le attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento nello svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro;

- g) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza e assistenza in favore degli iscritti;
- h) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere b) c) e d) del presente articolo devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

- Il Comitato ristretto propone i seguenti emendamenti:
- « All'articolo 22, punto c), aggiungere le parole: nonché la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale »;
- « Allo stesso articolo, punto d), sopprimerlo »;
- « Allo stesso articolo 22, ultimo comma, sopprimere la lettera d) ».

Pongo in votazione il primo emendamento del Comitato ristretto aggiuntivo al punto c) dell'articolo 22 delle parole: « nonché la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Comitato ristretto soppressivo dell'intero punto d).

(E approvato).

Pongo in votazione l'ultimo emendamento del Comitato ristretto soppressivo, all'ultimo comma, della lettera d).

(E approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 22, che risulta del seguente tenore:

ART. 22.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale).

Il Consiglio nazionale:

- a) vigila per il regolare funzionamento dei Consigli provinciali;
- b) determina, su proposta dei Consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) del precedente articolo 14;
- c) determina, su proposta dei Consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera i) del predetto arti-

- colo 14, nonché la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;
- d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato di tali Consigli;
- f) coordina e promuove le attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento nello svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro;
- g) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza e assistenza in favore degli iscritti;
- h) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

ART. 23.

(Riunioni consiliari — Decadenza dalla carica di Consigliere).

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

Per la decadenza dalla carica di consigliere si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 16.

Pongo in votazione il primo comma. (È approvato).

- Il Comitato ristretto propone di sostituire il secondo comma, con il seguente:
- « I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo così modificato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

ART. 24.

(Vigilanza sul Consiglio nazionale).

La vigilanza sul Consiglio nazionale è di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale la esercita d'intesa, per quanto riguarda i problemi organizzativi di carattere generale, con il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio nazionale le sue funzioni sono affidate a un Commissario straordinario che provvede entro sei mesi ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Al primo comma di questo articolo il Comitato ristretto propone di sopprimere le parole: « per quanto riguarda i problemi organizzativi di carattere generale ».

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo pur esprimendo delle riserve su tale emendamento si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del Comitato ristretto di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Al terzo comma, sempre dell'articolo 24, il Comitato ristretto propone di sostituire le parole: « sei mesi », con le altre « 90 giorni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 24, che rimane così modificato:

ART. 24.

(Vigilanza sul Consiglio nazionale).

La vigilanza sul Consiglio nazionale è di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale la esercita d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio nazionale le sue funzioni sono affidate a un Commissario straordinario che provvede entro 90 giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

TITOLO IV.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25.

(Commissioni per la prima formazione dell'Albo).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ciascuna provincia, il Capo dell'Ispettorato del lavoro competente nominerà una Commissione composta da un funzionario dell'Ispettorato, in qualità di Presidente, e da due persone scelte tra gli autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza nella provincia.

La Commissione suddetta provvede alla prima formazione dell'albo provinciale ed alle operazioni per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale ed esercita, fino a quando non venga eletto tale Consiglio, le relative funzioni.

Entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali di categoria, nominerà una Commissione centrale composta da un rappresentante del Ministero, in qualità di presidente, e di quattro persone autorizzate all'esercizio dell'attività di consulenza con l'incarico di coordinare e agevolare l'attività delle Commissioni provinciali e di esercitare, fino a quando non venga eletto il Consiglio nazionale dei consulenti, le funzioni di tale Consiglio.

Il Comitato ristretto propone i seguenti emendamenti:

All'articolo 25, primo comma, aggiungere le parole: « sentite le Associazioni sindacali di categoria ».

Al secondo comma aggiungere il periodo seguente: « Il Consiglio provinciale dovrà essere eletto entro quattro mesi dalla costituzione della Commissione suddetta ».

Al terzo comma aggiungere il periodo seguente: « Il Consiglio nazionale dovrà essere eletto entro sei mesi dalla data della costituzione della Commissione suddetta ».

RUSSO SPENA, *Relatore*. Nel primo emendamento proposto dal Comitato ristretto, sarebbe forse opportuno inserire tra le parole « Associazioni sindacali » e « di categoria » le parole più rappresentative.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'aggiunta è superflua; lascerei la formula proposta dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto volto ad aggiungere al primo comma le parole « sentite le Associazioni sindacali di categoria ».

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Comitato ristretto al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Comitato ristretto al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 25, che rimane così modificato.

ART. 25.

(Commissioni per la prima formazione dell'Albo).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ciascuna provincia, il Capo dell'Ispettorato del lavoro competente nominerà una Commissione composta da un funzionario dell'Ispettorato, in qualità di Presidente, e da due persone scelte tra gli autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza nella provincia, sentite le Associazioni sindacali di categoria.

La Commissione suddetta provvede alla prima formazione dell'albo provinciale ed alle operazioni per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale ed esercita, fino a quando non venga eletto tale Consiglio, le relative funzioni. Il Consiglio provinciale dovrà essere eletto entro quattro mesi dalla costituzione della Commissione suddetta.

Entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali di categoria, nominerà una Commissione centrale composta da un rappresentante del Ministero, in qualità di presidente, e di quattro persone autorizzate all'esercizio dell'attività di consulenza con l'incarico di coordinare e agevolare l'attività delle Commissioni provinciali e di esercitare, fino a quando non venga eletto il Consiglio nazionale dei consulenti, le funzioni di tale Consiglio, Il Consiglio nazionale dovrà essere eletto entro sei mesi dalla data della costituzione della Commissione suddetta.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

ART. 26.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo di nuova formazione - Eleggibilità degli iscritti).

Nell'albo dei consulenti sono iscritte le persone che all'atto della iscrizione sono in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, anche se non siano fornite di taluno dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2, per essere stata l'autorizzazione stessa rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Per la formazione dei primi Consigli, nazionale e provinciali, sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo dei consulenti, indipendentemente dalla data di iscrizione.

Pongo in votazione l'articolo 26, al quale non sono stati presentati emendamenti, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il Comitato ristretto propone di aggiungere, dopo l'articolo 26, il seguente articolo:

ART. 26-bis.

In deroga a quanto disposto dalla lettera d) dell'articolo 7 del regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, possono chiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale – previo accertamento della capacità specifica, mediante prova teorico-pratica di idoneità, di cui all'articolo 9 del regolamento suddetto – gli aspiranti che, oltre al possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del citato articolo 7, comprovino:

a) di aver presentata domanda di ammissione alla prova teorico-pratica di idoneità prima del 22 novembre 1959, data di

entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921;

b) di aver prestato servizio per almeno due anni, prima del 22 novembre 1959 presso uno studio di consulenza del lavoro.

I locali circoli dell'Ispettorato provinciale del lavoro debbono provvedere a invitare gli interessati ad effettuare la prova teorico-pratica entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Vedo che il testo dell'articolo aggiuntivo, in quanto tratto dalla proposta di legge Mazzoni ed altri n. 1202 fa riferimento, nello stabilire la deroga, soltanto al regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, mentre occorrerebbe citare anche gli articoli di questa legge. Chiedo, pertanto, se non vi sono obiezioni, di essere autorizzato ad inserire in sede di coordinamento i riferimenti agli articoli della presente legge, in deroga ai quali si dispone col presente articolo.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 26-bis, con la predetta riserva di coordinamento.

(È approvato).

Il disegno di legge, che assorbe le proposte di legge Brandi e Quaranta n. 691, Ceravolo ed altri n. 208, Lucchesi n. 579, De Marzi Fernando ed altri n. 865, Averardi n. 1017 e Mazzoni ed altri n. 1202, (le quali, pertanto, verranno cancellate dall'ordine del giorno), sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico anche per il disegno di legge testé esaminato la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1454):

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Cruciani, De Marzi Fernando, Gitti, Lama, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Olmini, Pucci Emilio, Pucci Ernesto, Roberti, Russo Spena, Scalia, Servadei, Sulotto, Storti, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

« Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro » (1086):

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cinciari Rodanò Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Cruciani, De Marzi Fernando, Fibbi Giulietta, Gitti, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Pucci Emilio, Pucci Ernesto, Quintieri, Roberti, Russo Spena, Scalia, Servadei, Sulotto, Storti, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

È in congedo:

Sabatini.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI